



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*nell'adunanza del 29 marzo 2023*

*composta dai magistrati:*

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Maria Elisabetta LOCCI | Presidente             |
| Elena BRANDOLINI       | Consigliere            |
| Amedeo BIANCHI         | Consigliere (relatore) |
| Giovanni DALLA PRIA    | Primo Referendario     |
| Paola CECCONI          | Referendario           |
| Fedor MELATTI          | Referendario           |
| Daniela D'AMARO        | Referendario           |
| Chiara BASSOLINO       | Referendario           |
| Emanuele MIO           | Referendario           |

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA la deliberazione n. 50/2023/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

ESAMINATE la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019 e 2020 e le relazioni sul bilancio di previsione 2019/2021 e 2020/2022, redatte dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cinto Euganeo (PD);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

\*\*\*\*\*

#### FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003 n. 131 - contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3”* - ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”*, concorrendo *“alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”* (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 della Costituzione; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *“sulla gestione del bilancio dello Stato”*, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge n. 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 243); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo

finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal decreto legislativo n. 118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009 n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR e alle linee-guida per la redazione inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis del decreto legislativo n. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria (*"irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti"*), ex art. 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"* (art. 148 bis, comma 3, primo periodo). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*"attuazione dei programmi di spesa"* (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per *"la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime (*"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"*) il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *"anche in prospettiva"* (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri

economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari, inerenti al Comune di Cinto Euganeo (PD) la Sezione aveva così deliberato:

- Rendiconti 2017 e 2018 e Bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020: deliberazione n. 143/2020/PRSP con cui la Sezione: accertava la tardiva approvazione di entrambi i rendiconti; accertava la tardiva trasmissione degli schemi di bilancio esercizio 2018 alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche; accertava la parte corrente del bilancio con saldi negativi in entrambi i periodi; accertava il disavanzo ordinario di amministrazione nell'esercizio 2018 e l'assenza di componenti accantonate e vincolate considerato il risultato contabile di amministrazione nell'esercizio 2018 negativo per euro -30.647,21, con un disavanzo (parte libera) di euro -75.796,07; accertava il saldo negativo nell'esercizio 2018 della gestione dei residui; accertava il basso tasso di riscossione dei residui attivi mantenuti in bilancio per entrambi gli esercizi con riferimento particolare a quelli correnti del titolo I° (di natura tributaria) e III° (di natura extratributaria) delle entrate; accertava la violazione dei parametri di deficitarietà n. 4 e 7 nel periodo 2017 e n. 4 nel periodo 2018; accertava gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti (ITP) positivi in entrambi gli esercizi; accertava il mancato accantonamento di una quota del risultato di amministrazione di entrambi gli esercizi al fondo per le perdite degli organismi partecipati considerate le perdite registrate in entrambi i periodi dalla partecipata indiretta Consorzio Padova Sud; accertava il debito fuori bilancio (già in attesa di riconoscimento e finanziamento dopo la chiusura dell'esercizio 2017 e prima dell'approvazione del rendiconto 2017) ai sensi dell'art. 194 del TUEL comma 1, lettera e), derivante da acquisizione di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa, per l'importo di euro 70.746,47, nei confronti dell'Unione dei Colli Euganei, finanziato utilizzando l'avanzo dell'esercizio 2017 ed entrate correnti del 2018; accertava il saldo negativo della parte corrente del bilancio di previsione 2017/2019 in tutti e tre i periodi; accertava la tardiva trasmissione degli schemi di bilancio di previsione 2018/2020 alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, avvenuta il 5 maggio 2020, con oltre due anni di ritardo, solo in seguito al sollecito istruttorio; ordinava all'amministrazione comunale di trasmettere una relazione periodica sui profili attuativi e sulle eventuali variazioni intercorse sul piano di rientro di cui in motivazione.

Per quanto sopra esposto, a seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2019-2021 e 2020-2022 e sui Rendiconti relativi agli esercizi 2019 e 2020, nonché degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) la Sezione ha evidenziato quanto segue:

## **EQUILIBRI DI BILANCIO**

L'impostazione dei bilanci di previsione 2019-2021 e 2020-2022 è tale da garantire il

rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

I Rendiconti delle gestioni per gli esercizi 2019 e 2020 sono stati approvati, con i seguenti risultati:

|                                                                                  | <b>Rendiconto 2019</b> | <b>Rendiconto 2020</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Risultato di competenza di parte Corrente <sup>1</sup> (O1=G+H+I-L+M)            | 23.933,50              | 22.229,61              |
| Risultato di competenza di parte Capitale (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) | 9,84                   | 2.812,23               |
| <b>Risultato di competenza</b> (W/1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)                     | <b>23.943,34</b>       | <b>25.041,84</b>       |
| <b>Equilibrio di bilancio</b> (W/2)                                              | <b>23.943,34</b>       | <b>-27.600,71</b>      |
| <b>Equilibrio complessivo</b> (W/3)                                              | <b>12.572,26</b>       | <b>-25.747,55</b>      |

<sup>1</sup> ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

## **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

Per gli esercizi 2019 e 2020, la composizione del risultato contabile di amministrazione è rispettivamente la seguente:

|                                          | <b>Rendiconto 2019</b> | <b>Rendiconto 2020</b> |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Fondo cassa                              | 0,00                   | 186.616,81             |
| Residui attivi                           | 520.365,44             | 444.420,11             |
| Residui passivi                          | 511.826,02             | 497.342,26             |
| FPV per spese correnti                   | 0,00                   | 18.230,43              |
| FPV per spese in conto capitale          | 0,00                   | 32.141,20              |
| FPV per attività finanziarie             | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Risultato di amministrazione</b>      | <b>8.539,42</b>        | <b>83.323,02</b>       |
| Totale accantonamenti                    | 56.519,94              | 54.666,78              |
| di cui: FCDE                             | 34.406,76              | 27.753,17              |
| Totale parte vincolata                   | 0,00                   | 52.642,55              |
| Totale parte destinata agli investimenti | 1.445,87               | 1.445,87               |
| <b>Totale parte libera</b>               | <b>-49.426,39</b>      | <b>-25.432,18</b>      |

## **CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione dell'Ente negli esercizi in esame si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

|                                        | <b>Rendiconto 2019<br/>Accertamenti<br/>(a)</b> | <b>Rendiconto 2019<br/>Riscossioni (b)</b> | <b>%<br/>(b/a)<br/>2019</b> | <b>Rendiconto 2020<br/>Accertamenti<br/>(a)</b> | <b>Rendiconto 2020<br/>Riscossioni<br/>(b)</b> | <b>%<br/>(b/a)<br/>2020</b> |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tit.1 residui (iniziali + riaccertati) | 285.509,51                                      | 176.813,77                                 | 61,93%                      | 256.821,58                                      | 187.326,51                                     | 72,94%                      |
| Tit.1 competenza                       | 891.317,28                                      | 749.121,07                                 | 84,05%                      | 833.189,58                                      | 703.801,16                                     | 84,47%                      |
| Tit.3 residui (iniziali + riaccertati) | 102.771,84                                      | 45.983,46                                  | 44,74%                      | 87.896,22                                       | 37.502,48                                      | 42,67%                      |
| Tit.3 competenza                       | 92.013,49                                       | 60.907,65                                  | 66,19%                      | 151.491,50                                      | 118.444,93                                     | 78,19%                      |

## SITUAZIONE DI CASSA

|                            | <b>Rendiconto 2019</b> | <b>Rendiconto 2020</b> |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Fondo cassa finale         | 0,00                   | 186.616,81             |
| Anticipazione di tesoreria | 502.764,83             | 343.872,16             |
| Cassa vincolata            | 0,00                   | 0,00                   |
| Tempestività dei pagamenti | 24,63                  | 48,80                  |

## INDEBITAMENTO

|                                | <b>Rendiconto 2019</b> | <b>Rendiconto 2020</b> |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Debito complessivo a fine anno | 1.564294,37            | 1.461.022,78           |

In relazione alle attività di controllo basate sui dati degli esercizi 2019 e 2020 rinvenibili negli schemi di bilancio trasmessi alla BDAP, nei questionari trasmessi dall'Organo di revisione, nelle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati rinvenibili dalla banca dati delle partecipazioni pubbliche a cura del Dipartimento del Tesoro, sono emersi alcuni aspetti per i quali la Sezione invita l'Ente ad opportuni approfondimenti o verifiche.

Si evidenzia che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella presente pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **1. Mancata trasmissione della relazione di aggiornamento richiesta dalla Sezione con deliberazione n. 143/2020/PRSP**

Si premette, prima di passare in rassegna le risultanze dell'analisi svolta, che, a seguito dell'esame sulla gestione del bilancio degli esercizi 2017 e 2018 del Comune di Cinto Euganeo, con deliberazione n. 143/2020/PRSP la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti ordinava all'Ente di trasmettere una relazione periodica sui profili attuativi e sulle eventuali variazioni intercorse sul piano di rientro di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 26/09/2019.

L'Ente non ha mai provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta. La Sezione, pertanto, stigmatizza il comportamento dell'Ente evidenziando che la condotta omissiva del Comune è indice di non leale collaborazione con gli organismi preposti al controllo.

Al riguardo corre l'obbligo di ricordare all'Amministrazione e all'Organo di revisione che il sindacato della Corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali (art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012) assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa atto a garantire una vigilanza indipendente sugli "obiettivi di finanza pubblica" e a tutelare "l'unità, economica della Repubblica" (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013).

Ne consegue che il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero

territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.

Alla luce di quanto sopra appare di tutta evidenza il dovere, per gli organi preposti, di porre particolare attenzione sia alla corretta compilazione del questionario mediante la rappresentazione in esso di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri, sia all'adempimento delle eventuali richieste formulate dalla Corte dei conti: dovere che, giova ricordare, si accompagna alle correlate responsabilità.

## **2. Mancato rispetto dei parametri di deficitarietà**

Con riferimento alla tabella dei parametri obbiettivo per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, Allegato I) al rendiconto, l'Ente ha indicato, relativamente all'esercizio 2019, il mancato rispetto dei parametri obbiettivo P4 (Sostenibilità dei debiti finanziari) e P5 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio). Nel corrispondente prospetto negli schemi BDAP è emerso il mancato rispetto, oltre ai parametri P4 e P5, anche del parametro P3 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente).

Con riferimento all'annualità 2020, dalla tabella Allegato I) al rendiconto, l'Ente ha dichiarato il mancato rispetto di più della metà dei parametri e, pertanto, ha indicato di essere strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del Tuel. Nello specifico l'Ente, nel 2020, ha dichiarato di non aver rispettato i parametri P1 (Incidenze spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti), P3 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente), P5 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio), P6 (Debiti riconosciuti e finanziati) e P7 (Debiti in corso di riconoscimento e debiti riconosciuti e in corso di finanziamento). Tale situazione risulta confermata dal prospetto allegato agli schemi BDAP.

Tuttavia, nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26/07/2021 avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto 2020, lo stesso Consiglio dà atto che l'Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, è da considerarsi non deficitario. Anche il Revisore nella relazione sul rendiconto 2020 ha dichiarato che *“dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel”*.

Questa Sezione non può esimersi dal rilevare che tali incongruenze appaiono gravi, in quanto i dati in questione dovrebbero essere caratterizzati da certezza ed univocità in tutti i prospetti compilati o predisposti dall'ente/organo di revisione, nell'ambito dei bilanci o in altri documenti ufficiali destinati a rappresentare all'esterno ed agli organi politici, in maniera veritiera, la complessiva situazione finanziaria dell'ente medesimo.

## **3. Tardiva approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, dei rendiconti 2019 e 2020 e ritardo nella trasmissione dei dati alla BDAP**

Il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato approvato in data 30/04/2019, oltre il termine previsto (termine prorogato al 31/03/2019) così come il rendiconto 2019 (approvato in

data 10/08/2020). La trasmissione dei dati alla BDAP è avvenuta in entrambi i casi oltre i termini previsti.

Anche il rendiconto 2020 è stato approvato in data 26/07/2021, in ritardo rispetto al termine stabilito dall'art. 227, Tuel, così come modificato dall'art. 11 quater, d.l. n. 52/2021 convertito con modificazioni nella legge n. 87/2021 (termine prorogato al 31/05/2021). Il rendiconto risulta trasmesso alla BDAP in data 05/07/2021, quindi prima dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio.

La Sezione, per quanto riguarda l'approvazione del rendiconto, ricorda che la mancata approvazione dello stesso entro i termini di legge è causa, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis del TUEL, dell'attivazione della procedura prevista dall'articolo 141, comma 2, del medesimo Testo Unico.

Inoltre, si rammenta che, al mancato rispetto degli obblighi di trasmissione dei dati contabili alla BDAP entro i termini di legge, al pari del ritardo nell'approvazione dei rendiconti, conseguono i divieti assunzionali previsti dall'art. 9, commi 1, quinquies, d.l. n. 113/2016, tenendo conto della novella recata alla disposizione in argomento, a partire dall'8 agosto 2021, dall'art. 3 ter, legge 6 agosto 2021, n. 113 di conversione del d.l. 9 giugno 2021, n. 80.

#### **4. Equilibri di bilancio**

Sulla base dei dati presenti in BDAP, in sede di rendiconto, gli equilibri della gestione di competenza (W1) sono rispettati in entrambe le annualità 2019 e 2020 ed è garantito anche il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Tuttavia, con riferimento al 2020, è emerso un saldo negativo sia in relazione all'equilibrio di bilancio (W2) che all'equilibrio complessivo (W3), con un saldo rispettivamente pari ad euro – 27.600,71 ed a euro – 25.747,55.

In questo contesto è altresì emerso il saldo negativo relativo all'equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali e, come già evidenziato in precedenza, il mancato rispetto del parametro di deficitarietà P5 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio).

La Sezione ritiene opportuno evidenziare la funzione dei saldi equilibrio di bilancio (W2) ed equilibrio complessivo (W3), i quali consentono di verificare gli equilibri interni al Rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento dell'obiettivo del risultato di competenza non negativo. Al riguardo la Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che i saldi W1 e W2 sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del Bilancio, al contrario l'equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli Enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

## 5. Disavanzo di amministrazione

Come già emerso nella deliberazione n. 143/2020/PRSP, in data 26/09/2019 con la deliberazione n. 27, il Consiglio Comunale ha deliberato il provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 del d.lgs. n. 267/2000 nella seguente modalità:

|           |                |
|-----------|----------------|
| anno 2019 | euro 25.265,36 |
| anno 2020 | euro 25.265,36 |
| anno 2021 | euro 25.265,36 |
| Totale    | euro 75.796,07 |

Nell'esercizio 2019 il disavanzo si è ridotto di euro 26.369,68 rispetto all'esercizio precedente, quindi in linea con il provvedimento di ripiano approvato con la deliberazione sopra citata.

Nel bilancio di previsione 2020-2022 è stato inserito il finanziamento del disavanzo per euro 25.300,00 nell'annualità 2020 e per euro 25.392,00 nell'annualità 2021.

Nel 2020 il disavanzo si è ridotto di euro 23.994,21, in misura inferiore alla quota di euro 25.265,36 prevista dal provvedimento di ripiano approvato con deliberazione n. 27 del 26/09/2019 del Consiglio Comunale.

A tal proposito il Revisore, nella propria relazione sul rendiconto 2020, ha dichiarato che *“nel corso dell'esercizio l'ente non ha provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo/debiti fuori bilancio verso l'Unione dei Comuni dei Colli Euganei delibera C.C. NR. 27 del 26/09/2019”*.

In entrambe le annualità si registrano accantonamenti in misura superiore al risultato contabile di amministrazione; si rileva, quindi, un disavanzo rispettivamente di euro 49.426,39 nel 2019 e di euro 25.432,18 nel 2020.

In proposito, la Sezione evidenzia che l'art. 187 del TUEL dispone che nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188 del TUEL. L'art. 188 TUEL, a sua volta, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, ne dispone l'applicazione all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo

stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

## **6. Fondo contenziosi**

Si rileva nel corso di entrambe le annualità 2019 e 2020 l'assenza di accantonamenti al fondo contenziosi.

A tal proposito, si evidenzia che nel già citato provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 del d.lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale aveva deliberato, oltre all'applicazione delle quote del ripiano del disavanzo nelle annualità 2019/2021, di dare finanziamento al fondo contenziosi (*"Il Fondo contenziosi: con il presente atto si istituisce nell'esercizio 2019 il fondo nell'importo di € 3.000,00, dando atto che codesto Ente ha un bassissimo livello di contenzioso"*), di fatto non risultante accantonato nel rendiconto 2019.

Peraltro, l'istituzione del fondo contenziosi era stata raccomandata espressamente anche dallo stesso Collegio dei revisori nella propria relazione sul rendiconto 2018, nel quale lo stesso Organo di revisione esprimeva come critica la mancanza di un accantonamento al suddetto fondo.

Nella relazione sul rendiconto 2019 e 2020 il Revisore nulla dice in merito ad eventuali rischi da contenzioso.

La Sezione invita l'Ente a monitorare costantemente la situazione dei contenziosi in essere al fine di accantonare tempestivamente le somme necessarie a far fronte ai potenziali oneri, garantendo l'osservanza del principio di cui all'All.4/2, punto 5/2, lett. h), d. lgs. n. 118/2011.

## **7. Fondo crediti dubbia esigibilità**

L'accantonamento al FCDE iscritto al rendiconto ammonta a complessivi euro 34.406,76 al 31/12/2019 mentre è pari a euro 27.753,17 al 31/12/2020. L'incidenza del FCDE sul totale dei residui attivi mantenuti è quindi pari al 6,92% nel 2019 ed al 6,75% nel 2020.

Nella relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019, il Revisore ha dichiarato che il fondo crediti dubbia esigibilità è stato calcolato con il metodo ordinario. Nella medesima relazione riferita all'annualità 2020, il Revisore ha dichiarato che l'Ente ha provveduto all'accantonamento come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. Tuttavia, in entrambe le annualità, il Revisore non dichiara la congruità del FCDE.

La Sezione richiama, quindi, l'Ente ad effettuare accantonamenti congrui al FCDE a copertura di tutti rischi di riscossione, nel rispetto dei vigenti principi contabili.

## **8. Anticipazione di Tesoreria – sofferenza di cassa - vincoli di cassa**

L'Ente al 31/12/2019 ha registrato un fondo cassa finale pari a euro 0,00 mentre l'ammontare del fondo è pari a euro 186.616,81 al 31/12/2020. Le difficoltà di liquidità sono confermate dall'ingente utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria.

Dall'analisi del questionario consuntivo 2019 e dalla relazione sul rendiconto 2019 è

emersa la presenza di somme relative all'anticipazione di tesoreria non restituita pari ad euro 238.022,56. Quanto precisato dall'Organo di revisione è confermato dai dati BDAP ove il valore di euro 238.022,56 risulta correttamente iscritto tra i residui passivi del titolo 5. Nel corso del 2020 sono state restituite le somme relative all'anticipazione di tesoreria oltre a quelle riferita all'anticipazione di tesoreria non restituita nel 2019.

Il fondo cassa al 31/12/2019 è pari a euro 0,00, pertanto non risultano somme fondi di cassa vincolati. L'Organo di revisione, altresì, dichiara che nel corso del 2020 l'ente non ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata al 31.12, come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al d. lgs. n. 118/2011.

La mancata restituzione dell'intero ammontare dell'anticipazione rappresenta criticità grave, in quanto chiaro segnale delle forti difficoltà dell'Ente a fronteggiare i propri impegni finanziari e nella programmazione della gestione di cassa. Inoltre, anche il ripetuto utilizzo di anticipazioni di tesoreria rientra tra gli indicatori che denotano uno squilibrio finanziario. È pertanto doveroso per l'Ente intraprendere concretamente le azioni correttive per eliminare la crisi di liquidità, evitando in tal modo di introdurre indirettamente la trasformazione del debito di tesoreria in un debito a medio lungo termine, non consentito dalle attuali norme contabili. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, infatti, costituisce una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, una forma sistematica di finanziamento, peraltro onerosa.

La Sezione richiama pertanto tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, sulla necessità di intraprendere effettivamente ogni utile sforzo per eliminare la crisi ormai costante di liquidità tenuto conto che l'attività dell'Ente sembra essere al limite del sostenibile stante il fondo cassa nullo, i disequilibri di bilancio ed il disavanzo di amministrazione.

Per quanto concerne il mancato accertamento dei vincoli di cassa nell'anno 2020, il Collegio ritiene opportuno rammentare all'organo di revisione e al responsabile dei servizi finanziari dell'Ente le principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare l'art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. Allo stesso modo, l'art. 185 del TUEL impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "*il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti*". Si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 31/2015/INPR.

## **9. Indicatore Tempestività dei pagamenti**

L'indicatore di tempestività dei pagamenti, riportato nella sezione *Amministrazione Trasparente* del sito istituzionale dell'Ente è pari a +24,63 giorni nel 2019 e +48,80 giorni nel 2020. L'Ente pertanto non assicura la tempestività dei pagamenti.

Il revisore in entrambe le annualità ha dichiarato che l'Ente ha allegato ai rendiconti, ai sensi dall'art. 41, d.l. n. 66/2014, un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore di annualità di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

La Sezione raccomanda quindi all'Ente di prestare particolare attenzione al rispetto dei termini di pagamento, adottando le misure organizzative idonee a portare l'indicatore in questione ad un valore inferiore alla soglia pari a zero.

## **10. Efficienza dell'attività di riscossione**

L'Organo di revisione non segnala particolari difficoltà in sede di riscossione.

Tuttavia, dall'analisi dei dati del rendiconto 2019, si evidenziano risultati non ottimali nell'attività di riscossione dei residui attivi del titolo 1 pari al 61,93% nel 2019 ed al 72,94% nel 2020. Con riferimento al titolo 3 si registra un tasso di riscossione non soddisfacente nel 2019 (44,74%) ed in peggioramento nel 2020 (42,67%).

Inoltre, dal questionario consuntivo 2019, è emerso che la tabella 2.1 relativa all'efficienza e contrasto dell'evasione tributaria non è stata compilata; per quanto riguarda l'annualità 2020 è stata invece compilata solo con riferimento alle entrate per recupero evasione IMU/TASI.

La Sezione, riguardo l'incompletezza dei dati forniti, reitera i moniti di cui sopra circa la doverosa attenzione che deve essere posta alla compilazione dei questionari ed alla rappresentazione dei dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

## **11. Indebitamento**

L'Ente ha dichiarato di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati.

L'Ente ha altresì dichiarato con riferimento ad entrambe le annualità, di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato né operazioni di finanza derivata.

L'indebitamento rispetta i parametri sanciti dall'art. 204 TUEL. Si segnala che, dai dati ricavati dai questionari consuntivi, la percentuale d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti è pari al 8,28% (2019) e 7,74% (2020).

Come già in precedenza rilevato, nel corso del 2019 il parametro P4 sulla sostenibilità dei debiti finanziari non è stato rispettato (18,42%). Nel 2020, il parametro P4 invece ha registrato un valore percentuale appena inferiore al limite (15,63%) mentre i parametri P1, P6 e P7 non risultano rispettati.

Dall'analisi della documentazione è emersa inoltre la seguente discrasia: dai dati inseriti nel piano di rientro dell'indebitamento come riportato nella deliberazione n. 143/PRSP/2020, l'ammontare del debito residuo previsto per l'annualità 2019 è pari a euro 1.488.032,92; mentre dalle risultanze del questionario consuntivo 2019, l'ammontare del debito, ovvero lo stock complessivo dei mutui in essere è pari a euro 1.564.294,37.

Pur riscontrando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 204 del TUEL e la progressiva riduzione dell'indebitamento da parte dell'Ente, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno segnalare che tale situazione è potenzialmente foriera di futuri pregiudizi e più in generale nel perseguimento di una sana gestione finanziaria.

La Sezione, inoltre, in relazione alle discrasie riscontrate, reitera i moniti di cui sopra circa la doverosa attenzione che deve essere posta alla costruzione dei documenti di bilancio ed alla rappresentazione dei dati ivi esposti.

## **12. Mancata certificazione del fondo per salario accessorio e mancata sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo**

Dal questionario consuntivo 2019 è emerso che la costituzione del fondo per il salario accessorio non è stata certificata dall'Organo di revisione, motivando a tal proposito "nell'anno 2019 il personale dipendente era in carico all'ex Unione dei Colli Euganei".

Con riferimento al fondo salario accessorio 2020, il Revisore ha rilasciato dichiarazioni incongruenti, ovvero, nel questionario consuntivo 2020 ha dichiarato che la costituzione del fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione, invece, nella relazione sul rendiconto 2020 "*L'Organo di revisione non ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio*".

Nel 2019 l'accordo decentrato integrativo è stato sottoscritto entro il 31/12/2019, e reca il parere positivo dell'Organo di revisione.

Nel 2020 l'accordo decentrato integrativo non è stato sottoscritto entro il 31/12/2020; nel questionario 2020 il Revisore ha dichiarato che l'Ente ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme. Lo stesso Revisore, nella relazione sul rendiconto 2020, ha dichiarato che "*L'Organo di revisione non ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo tenendo conto delle indicazioni della Relazione illustrativa Tecnico-Finanziaria*".

Si rileva, tuttavia, che le corrispondenti somme non risultano vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020.

## **13. Piano delle Performance**

Dal questionario preventivo 2019, è emerso che l'Ente non ha assunto uno specifico provvedimento per l'adozione del Piano della Performance 2019 e non ha unificato organicamente il piano degli obiettivi e quello delle performance nel PEG. Il piano delle performance sembrerebbe pertanto non essere stato adottato.

Nel 2020, invece, l'Ente ha assunto uno specifico provvedimento per l'adozione del Piano della Performance 2020, in data 18/05/2020, entro il termine di 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.

## **14. Organismi partecipati**

L'Organo di revisione non segnala, né nel Questionario né nella sua relazione, situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie. Tuttavia si evidenziano di seguito alcune problematiche.

Nel 2019 dalla relazione del revisore, lo stesso ha dichiarato di essere in attesa della comunicazione definitiva circa la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Nel 2020, l'Organo di revisione ha dichiarato di aver verificato la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati e che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11 comma 6 lett. j) recano l'asseverazione dei rispettivi organi di controllo come rimarcato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG.

Dall'analisi dei questionari consuntivi, nel 2019 il Revisore ha dichiarato che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue partecipate, mentre con riferimento all'annualità 2020 ha dichiarato *“non ricorre la fattispecie”*.

Nella relazione sul rendiconto 2019, l'Organo di revisione, in merito alle società che hanno conseguito perdite d'esercizio, ha dichiarato che l'Organo di revisione è informato sulla comunicazione di omologa da parte del Tribunale di Rovigo inerente la ristrutturazione del debito del Consorzio Padova Sud.

Con provvedimento di ripiano del disavanzo n. 27 del 26/09/2019, il Consiglio Comunale ha deliberato di dare finanziamento al *“Fondo perdite aziende e società partecipate”* (*“con il presente atto si istituisce nell'esercizio 2019 il fondo nell'importo di € 5.000,00, dando atto che si provvederà a rimpinguare ulteriormente detto fondo nell'esercizio 2020”*).

Tuttavia, dall'analisi degli schemi BDAP, nei rendiconti 2019 2020 non risultano accantonate somme al fondo perdite aziende e società partecipate.

Infine, dall'analisi della documentazione è emersa la seguente ulteriore incongruenza: nella relazione sul rendiconto 2020, il Revisore ha dichiarato *“Durante l'esercizio 2020, l'Ente è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n.18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, co. 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP).”* Tale affermazione appare in contrasto con la risposta data nel questionario consuntivo 2020, quesito 7, pagina 6, dove il Revisore dichiara che *“non ricorre la fattispecie”*.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione degli anni 2019/2021 e 2020/2021 e sui Rendiconti per le annualità 2019 e 2020 del Comune di Cinto Euganeo (PD):

- richiama l'Ente sulla necessità che sia assicurata la completezza, la coerenza e la non contraddittorietà dei dati contabili, evidenziando che le numerose imprecisioni e inesattezze rilevate incidono sull'attività accertativa della effettiva situazione gestionale e contabile e, per ciò stesso, sui controlli intestati a questa Corte;
- rileva, con riferimento all'esercizio 2019, la violazione dei parametri obbiettivo P3

- (Anticipazione chiuse solo contabilmente), P4 (Sostenibilità dei debiti finanziari) e P5 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio);
- rileva, con riferimento all'esercizio 2020, la violazione dei parametri obiettivo P1 (Incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti), P3 (Anticipazione chiuse solo contabilmente), P5 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio), P6 (Debiti riconosciuti e finanziati) e P7 (Debiti in corso di riconoscimento e debiti riconosciuti e in corso di finanziamento), da cui consegue che il Comune di Cinto Euganeo risulta ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del Tuel;
  - in ragione della contraddittorietà agli atti dei dati sullo sfioramento di alcuni parametri di deficitarietà di cui al DM 28/12/2018, l'Amministrazione comunale dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla ricezione della presente deliberazione, una dettagliata relazione, a firma del Responsabile del servizio economico-finanziario e del Revisore dei conti, controfirmata dal Sindaco e dal Segretario comunale, indicando per entrambi gli esercizi in esame i parametri sfiorati ed evidenziando, altresì, per ogni singolo parametro (sia che risulti sfiorato sia che non) i dati posti alla base della relativa verifica nonché, con riferimento all'annualità 2020, l'Ente è invitato a fornire dettagliate informazioni sugli adempimenti previsti dall'art. 243 del Tuel per gli enti strutturalmente deficitari;
  - riscontra ritardi nell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e dei rendiconti 2019 e 2020 nonché nelle trasmissioni dei dati alla BDAP; raccomanda pertanto di assumere ogni iniziativa finalizzata a garantire costantemente l'approvazione dei documenti di bilancio e la trasmissione dei relativi dati alla BDAP entro i termini di legge;
  - riscontra nell'annualità 2020, il risultato negativo dell'equilibrio di bilancio W2, dell'equilibrio complessivo W3 e dell'equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali; raccomanda, pertanto, di mettere in atto ogni utile azione, per gli esercizi futuri, al fine del perseguimento e consolidamento degli indicati equilibri;
  - rileva il disavanzo di amministrazione negli esercizi 2019 e 2020, rispettivamente per euro 49.426,39 e per euro 25.432,18 e invita, pertanto, l'Ente a trasmettere, entro 60 giorni dalla ricezione della presente deliberazione, ulteriore analitica relazione, anche questa a firmata e controfirmata come la precedente, illustrativa delle iniziative intraprese ai fini del ripiano del disavanzo predetto;
  - rileva la mancata valorizzazione del fondo contenziosi, oltre al basso indice di sterilizzazione del rischio dei crediti di dubbia esazione e raccomanda all'Ente le più appropriate azioni organizzative e programmatiche, al fine della esaustiva applicazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'Allegato 4/2 del d. lgs. n. 118/2011, ponendo particolare attenzione a monitorare costantemente la puntuale determinazione delle parti che costituiscono il risultato contabile di amministrazione, al fine del rispetto del comma 1, articolo 187 del d.lgs. n. 267/2000;
  - rileva il sistemico ricorso all'anticipazione di tesoreria nonché la mancata restituzione integrale dell'anticipazione di tesoreria al termine dell'esercizio 2019; raccomanda l'adozione di misure idonee ad una migliore gestione dei flussi finanziari per limitare al minimo il ricorso a tale strumento finanziario;

- rileva l'assenza di fondi vincolati di cassa al 31/12/2020;
- riscontra il ritardo dei pagamenti negli esercizi 2019 e 2020; richiama pertanto l'Ente all'adozione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare la tempestività dei pagamenti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, co. 8, del Tuel e al fine di non incorrere nelle possibili conseguenze risarcitorie;
- riscontra difficoltà nelle riscossioni delle entrate e nell'attività di recupero dell'evasione che si riverberano sulle sofferenze di liquidità e, quindi, sulla tempestività dei pagamenti; pertanto, sollecita l'Ente a rafforzare l'attività di riscossione delle entrate intraprendendo tutte le iniziative necessarie ad incrementare le proprie entrate, migliorando l'attività di riscossione e di recupero dell'evasione;
- rileva, in relazione all'esercizio 2020, che la costituzione del fondo per il salario accessorio non è stata certificata dall'Organo di revisione e l'accordo decentrato integrativo non ne reca il parere; richiama, inoltre, l'Ente al rispetto di quanto previsto al punto 5.2 dell'allegato 4.2 al d.lgs. n. 118/2011;
- raccomanda l'osservanza dei precetti normativi in materia di piano della performance;
- raccomanda di effettuare un attento e costante monitoraggio delle partecipazioni societarie detenute, nonché di informare questa Sezione di tutti i fatti rilevanti, inerenti la partecipata "Consorzio Padova Sud", in considerazione degli avvenimenti che hanno interessato la predetta società;
- richiama l'Ente alla corretta quantificazione del fondo rischi per perdite delle società partecipate, la cui funzione consiste nel preservare le finanze pubbliche da ripercussioni negative, derivanti da obblighi di ripiano delle perdite di esercizio delle società partecipate, sulla base dell'andamento dei risultati di esercizio pregressi;
- richiama, infine, l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza), e degli organi politici, sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate: regole la cui violazione reiterata presenta profili di rischio per gli equilibri di bilancio futuri e per il mantenimento di una sana gestione finanziaria anche alle luce del nuovo articolo 147 quinquies e del rimodulato art. 153 del TUEL.

La Sezione si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e dei rilievi formulati con la presente deliberazione, anche alla luce delle relazioni che saranno prodotte dall'Ente.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Sindaco e, per suo tramite, al Consiglio comunale, al Segretario comunale e al Revisore dei conti del Comune di Cinto Euganeo (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

IL RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 8 aprile 2024.

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA F.F.

f.to digitalmente Alessia Boldrin